



**CITTA' DI ROVATO**  
(PROVINCIA DI BRESCIA)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 34**

*Adunanza ordinaria – seduta pubblica di 1^ convocazione*

**OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).**

*L'anno duemilaventi addi trenta del mese di luglio alle ore 19:50 nella Sala delle adunanze consiliari.*

*Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.*

*All'appello risultano*

<b>N.</b>	<b>Cognome e nome</b>		<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
1.	Belotti Tiziano Alessandro	Sindaco	X	
2.	Venturi Stefano	Consigliere	X	
3.	Pe Gabriella	Consigliere	X	
4.	Festa Maurizio	Consigliere		X
5.	Quaranta Silvia Matilde	Consigliere	X	
6.	Buffoli Gabriele	Consigliere	X	
7.	Antonelli Gabriele	Consigliere	X	
8.	Fapani Adriana	Consigliere	X	
9.	Baroni Ezio	Consigliere	X	
10.	Parzani Renato	Consigliere	X	
11.	Marini Martina Maria	Consigliere		X
12.	Bergomi Angelo	Consigliere		X
13.	Zoppi Elena	Consigliere	X	
14.	Buffoli Luciana Loredana	Consigliere	X	
15.	Zafferi Diego	Consigliere	X	
16.	Manenti Roberto	Consigliere	X	
17.	Belotti Stefano Angelo	Consigliere	X	
<b>TOTALE</b>			<b>14</b>	<b>3</b>

*Sono presenti gli Assessori:*

*Agnelli Simone Giovanni, Dotti Daniela, Bosio Pier Italo, Martinelli Roberta, Bergo Valentina.*

*Assiste all'adunanza l'infrascritto Vice Segretario Comunale: dr. Giacomo Piva il quale provvede alla redazione del presente verbale.*

*Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Manenti Roberto dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 10 dell'ordine del giorno.*

## Il Consiglio Comunale

### Premesso:

- che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

### Visti:

- l'art. 1, comma 682, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: «Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta»;
- l'art. 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n° 147 che recita: «Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti»;
- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

### Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: «Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento»;
- l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006 che prevede l'approvazione delle tariffe e delle aliquote relative ai tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- il D.L. n. 34/2020, come convertito con modificazioni, che posticipa al 30 settembre il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dal D.L. n. 18/2020;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Dato atto delle disposizioni straordinarie dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in tema di agevolazioni TARI, adottate in occasione dell'emergenza sanitaria con propri provvedimenti;

Visto il previgente regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) parte I: Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione n. 30 del 16/06/2014 e s.m.i.;

Ritenuto necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere ad approvare un nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), efficace dal 1 gennaio 2020, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica ed ambientale presente in questo comune, anche in considerazione delle modifiche normative introdotte e al fine di disciplinare le ulteriori agevolazioni, nel rispetto della normativa vigente;

In particolare, con riferimento alle misure finalizzate a contenere l'aggravio fiscale nei confronti delle utenze TARI, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguente al periodo di chiusura forzata, l'Amministrazione intende concedere le sotto riportate riduzioni, per il solo anno 2020, ai contribuenti specifiche riduzioni tariffarie della TARI, sulla base dei principi enunciati da ARERA con deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, considerando tali riduzioni tariffarie come "episodiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria in corso:

- una riduzione pari al 25% della tariffa generale (parte fissa + parte variabile) per le sole utenze non domestiche, secondo quanto previsto dall'articolo 15 comma 8 dello schema di variazione regolamentare allegato al presente atto, con la precisa finalità di calmierare il prelievo tributario TARI in considerazione della mancata produzione di rifiuti;
- l'inserimento di nuove disposizioni regolamentari che, in deroga a quanto previsto nel servizio di tariffazione puntuale presente sul territorio, consentono di non considerare, ai fini del calcolo degli eventuali svuotamenti eccedenti, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, gli svuotamenti effettuati dal 1° marzo fino al 30 aprile 2020, in considerazione delle direttive relative agli obblighi di smaltimento dei rifiuti stabiliti durante l'emergenza sanitaria Covid-19 dall'Istituto Superiore di Sanità.

*Esaminato lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;*

*Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;*

*Visto lo Statuto Comunale;*

*Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;*

*Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Dirigente Area Finanziaria dott. Claudio Battista, ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000, qui allegati;*

*Acquisito altresì il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, qui allegato;*

*Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 28.07.2020;*

*Udito l'intervento dell'Assessore Roberta Martinelli, quale risulta dalla trascrizione integrale qui allegata;*

*Con voti: favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Manenti), resi per alzata di mano dai n. 14 amministratori presenti e votanti;*

*delibera*

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.*
- 2) di approvare lo schema del nuovo regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), composto da n. 26 articoli che allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;*
- 3) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo*
- 4) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;*

*Con voti: favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Manenti), resi per alzata di mano dai n. 14 amministratori presenti e votanti;*

*delibera  
altresì*

- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 DEL 30/07/2020**

---

**OGGETTO:** *Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).*

*Letto, confermato e sottoscritto,*

*IL PRESIDENTE  
Roberto Manenti  
(firmato digitalmente)*

*IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
dr. Giacomo Piva  
(firmato digitalmente)*

---

*Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.*

*La suestesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.*



**CITTA' DI ROVATO**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
**ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267**

*relativo alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: **Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).***

**Favorevole**

*Data 23/07/2020*

*Il Dirigente/Funziionario delegato*

**BATTISTA CLAUDIO**  
*(Firmato digitalmente)*



**CITTA' DI ROVATO**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**  
**ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267**

*relativo alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto: **Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).***

**Favorevole**

*Data 23/07/2020*

*Il Dirigente/Funziionario delegato*  
**BATTISTA CLAUDIO**  
*(Firmato digitalmente)*

# COMUNE DI ROVATO (BS)

Via Lamarmora n. 7 – 25038 Rovato

## PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI ADOZIONE DI MODIFICA al regolamento generale sulle entrate del comune

L'anno duemilaventi, il giorno 22 del mese di luglio, il collegio dei revisori dei conti del Comune di Rovato nelle persone dei sig.ri

- Dott. Bongiolatti Matteo in qualità di presidente;
- Dott.ssa Bombaglio Elisabetta;
- Dott. Roccato Bruno;

ha esaminato la bozza di delibera di Consiglio Comunale convocato per il giorno 30 luglio 2020 e relativa all'approvazione del nuovo regolamento di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI).

Premesso che:

- l'art. 239, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 267/2000 impone all'organo di revisione di esprimere proprio parere in merito a regolamenti relativi all'applicazione dei tributi locali;
- l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'Ente ha adottato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) parte I: Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16/06/2014;

Considerato:

- è volontà dell'Ente, in virtù del nuovo contesto normativo, modificare e aggiornare il regolamento IUC-TARI:
  - riscrivendo e rinumerando il nuovo regolamento rispetto alla versione precedente in quanto sono state eliminate le parti relative all'IMU e alla TASI;
  - aggiornare il regolamento in base alla legislazione vigente;

ESAMINATO il regolamento per l'applicazione delle Tassa sui Rifiuti - TARI costituito da n. 26 articoli e dall'allegato A e B, la cui entrata in vigore è retrodatata al 1 gennaio 2020;

TUTTO CIO' PREMESSO

Visti i pareri art. 49 del Tuel espressi in merito alla regolarità contabile da parte del dirigente dell'Area Finanziaria ed in merito regolarità tecnica da parte del responsabile del Servizio competente

### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

alla luce delle considerazioni sopra esposte esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di delibera di Consiglio Comunale relativa all'approvazione del nuovo regolamento di applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)

IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

Dott. Bongiolatti Matteo

Dott.ssa Bombaglio Elisabetta

Dott. Roccato Bruno



**COMUNE DI ROVATO**  
**SEDUTA CONSILIARE DEL 30 LUGLIO 2020**

**Punto n.10 all'o.d.g.: "Approvazione nuovo Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)."**

**MANENTI – Presidente del Consiglio**

Prego Assessore.

**MARTINELLI – Assessore**

Grazie. Allora andiamo ad approvare questo regolamento che è stato modificato appunto in seguito dell'emergenza covid-19. Nello specifico abbiamo previsto all'articolo 15 comma 8 una serie di riduzioni, sempre comunque sulla base dei limiti imposti dalle norme di legge e anche dalle delibere di ARERA che è l'Autorità Garante del settore rifiuti. Abbiamo applicato una riduzione del 25% della tariffa sia della quota fissa che di quella variabile per tutte le utenze non domestiche, quindi per tutte le attività, ad eccezione di quelle indicate all'articolo 15 comma 8 che sono tutte le attività che sono rimaste aperte durante il lockdown, quindi parliamo di edicole, farmacie, supermercati, ospedali, banche, distributori di carburante e tutte le altre attività che vedete elencate in questo comma 8. Per quanto riguarda invece le utenze domestiche ARERA prevedeva la possibilità di esonerare dal pagamento degli svuotamenti eccedenti, tutte le persone che erano state malate di Covid 19. Il Comune ha deciso di estendere, invece, questo esonero a tutti gli utenti domestici, quindi non verranno pagati gli svuotamenti eccedenti di tutti i cittadini nel mese di marzo e aprile. Quindi ci sarà un'importante riduzione per tutti e non soltanto per chi è stato malato, perché abbiamo ritenuto che comunque ci fosse un incremento dei rifiuti visto il lockdown e visto la chiusura comunque di tutte le attività.

**MANENTI – Presidente del Consiglio**

Grazie Assessore. Qualche intervento, qualche osservazione? Niente. Bene.

Favorevoli per alzata di mano: 13

Contrari: nessuno

Astenuti: 1

Doppia votazione:

Favorevoli: 13, come prima

Contrari: nessuno

Astenuti: 1

Punto approvato.

**CITTA' DI ROVATO**  
*(Provincia di Brescia)*



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 30.07.2020**

## SOMMARIO

- Articolo 1    OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE
- Articolo 2    PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Articolo 3    SOGGETTI PASSIVI
- Articolo 4    SOGGETTO ATTIVO
- Articolo 5    BASE IMPONIBILE
- Articolo 6    DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
- Articolo 7    ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- Articolo 8    PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
- Articolo 9    TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 10   OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE
- Articolo 11   TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 12   CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
- Articolo 13   TARIFFA GIORNALIERA E PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI
- Articolo 14   ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI
- Articolo 15   ESENZIONI E RIDUZIONI
- Articolo 16   AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI
- Articolo 16-bis RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
- Articolo 17   VERSAMENTI
- Articolo 18   DICHIARAZIONE
- Articolo 19   FUNZIONARIO RESPONSABILE
- Articolo 20   ACCERTAMENTO
- Articolo 21   RISCOSSIONE COATTIVA
- Articolo 22   SANZIONI ED INTERESSI
- Articolo 23   RIMBORSI E COMPENSAZIONI
- Articolo 24   CONTENZIOSO
- Articolo 25   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- Articolo 26   DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA
- Allegato A
- Allegato B

## Articolo 1

### OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Rovato della tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Nell'ambito del presente regolamento la tassa sui rifiuti (TARI) è anche indicata genericamente con le espressioni "tributo" o "tributo comunale".
4. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Rovato, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
5. Il tributo finanzia i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano i regolamenti comunali e le disposizioni di legge vigenti.

## Articolo 2

### PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero del tributo.
4. La presenza di arredo o altro materiale oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, così come la residenza anagrafica nell'immobile anche in assenza delle suddette condizioni, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

### **Articolo 3**

#### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Articolo 4**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Rovato relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

### **Articolo 5**

#### **BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai

- contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
  6. Nel caso di liquidazione dell'azienda, restano tassati i locali adibiti ad uffici e relativi accessori (bagni, archivi, ecc.) e i depositi e magazzini movimentati ai fini della liquidazione dell'attività.
  7. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo di posto auto coperto assegnato ed accatastato.
  8. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

### **Articolo 6**

#### **DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Nelle more della revisione di tale regolamento, è possibile prevedere, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, dell'allegato 1 al citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, nonché non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.
3. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.
4. Il Comune può commisurare le tariffe della TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, sulla base delle rilevazioni della raccolta puntuale, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, in alternativa al D.P.R. 158/1999.
5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 4 il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
7. I costi del servizio sono definiti ogni anno nell'ambito del Piano Economico Finanziario definito ed approvato in base alle disposizioni adottate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

8. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 5.
9. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
10. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale, redatto secondo i criteri definiti dall'Autorità di Regolazione per l'energia, le reti e l'ambiente (ARERA).
11. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

#### **Art. 7**

#### **ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato A al presente regolamento. Possono essere costituite sottocategorie per la migliore individuazione della tipologia di utenza e per disciplinare le particolarità di produzione di rifiuti di tipologie produttive presenti sul territorio comunale.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
  - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, oppure altri coefficienti al di fuori dei valori minimi e massimi previsti dallo stesso decreto, motivati dalla rilevazione della produzione effettiva media di rifiuti per categorie rilevata dal servizio per effetto della misurazione puntuale dei volumi conferiti di rifiuto, come previsto dal precedente articolo 6.

## Art. 8

### PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che all'utente sia subentrato un nuovo contribuente regolarmente iscritto a ruolo per i medesimi locali.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 18, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## Art. 9

### TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Al fine del calcolo della tariffa le utenze domestiche sono suddivise secondo la categoria prevista dal successivo articolo 10.
2. La tariffa dovuta da ogni utenza domestica è determinata secondo i seguenti criteri:
  - a. una quota fissa applicando la tariffa fissa (Tf) definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 (€/mq);
  - b. una quota variabile applicando una Tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue:
    - b1. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo) di rifiuto indifferenziato che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVmin).
    - b2. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc).
3. La tariffa variabile eccedente ha la finalità di incentivare la raccolta differenziata e pertanto non è applicata a quelle utenze domestiche che non possono ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati perché producono una notevole quantità di tessili sanitari:
  - a. con almeno un componente minore in età prescolare a decorrere dall'anno di nascita e per i due anni successivi;
  - b. con componenti che necessitano di ausili per l'incontinenza e che hanno presentato richiesta di agevolazione al Comune.
4. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, la tariffa



- fissa e la tariffa minima variabile sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
5. Qualora il contenitore risulti pieno e con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia e lo sgombero dell'area pubblica.
  6. Pertanto la tariffa dovuta dall'utenza domestica sarà uguale alla somma della tariffa fissa (Tf), della tariffa minima variabile (TVmin) e della tariffa variabile eccedente (TVecc).
  7. In considerazione della minor produzione di rifiuti causata dal lockdown imposto dall'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2020, ai fini del calcolo delle eventuali eccedenze di cui al comma 2 lettera b2 del presente articolo, in ottemperanza con quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020, non saranno conteggiati gli eventuali svuotamenti effettuati nel periodo ricompreso tra il 1° marzo e il 30 aprile.
  8. Per il finanziamento delle mancate entrate di cui al punto precedente è previsto un apposito stanziamento la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse correnti del bilancio del Comune.

## **Art. 10** **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune di Rovato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio i collaboratori familiari e i badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, la persona assente alla data del 1° gennaio non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Le condizioni di cui al precedente periodo devono essere annualmente confermate entro il mese di febbraio, a pena di decadenza dell'agevolazione.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o in mancanza, un componente ogni 40 mq (applicando l'arrotondamento matematico degli occupanti), resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza, fatta salva la possibilità per il soggetto passivo e per il Comune di dimostrare un diverso numero di occupanti. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Qualora il soggetto passivo sia diverso da persona fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
4. Per le unità abitative, comprendenti persone che hanno trasferito in maniera permanente la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o

istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato senza computare tali persone, e per i nuclei familiari composti dalla sola persona trasferita in RSA, viene conteggiata la sola quota fissa. La variazione di domicilio deve essere dichiarata con una comunicazione da parte della struttura, ovvero dell'interessato. Fino alla definitiva variazione di residenza, l'istanza dovrà essere rinnovata, a pena di decadenza entro il 1° bimestre solare dell'anno di competenza. L'Ente potrà richiedere la conferma attraverso idonea documentazione delle condizioni di cui sopra per gli anni successivi.

5. Per le utenze domestiche diverse dall'abitazione di residenza tenute a disposizione di soggetti già residenti nel Comune, si assume convenzionalmente come numero degli occupanti un componente.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate contemporaneamente da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento, anche computando i componenti che a tale data risultano dimoranti nei locali come da comunicazione di ospitalità (art. 7 D.Lgs. 286/1988) o, per le nuove utenze, alla data di inizio dell'occupazione dei locali o aree. Le variazioni del numero dei componenti intervenute successivamente al primo di gennaio, o alla data di inizio occupazione, avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
8. Nel caso di svolgimento di attività di Bed & Breakfast, la tassa è calcolata sulla base della superficie dei locali utilizzati per uso domestico in via esclusiva o prevalente e con riferimento ai componenti anagrafici della famiglia mentre la superficie restante, ovvero quella destinata in via esclusiva o prevalente all'attività di Bed & Breakfast, è assoggettata alla tariffa per utenze domestiche con riferimento ad un numero di componenti pari al numero dei posti letto autorizzati.

## **Art. 11**

### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La tariffa per le utenze non domestiche è suddivisa nelle categorie previste dal successivo articolo 12.
2. La tariffa dovuta da ogni utenza non domestica è determinata secondo i seguenti criteri:
  - a. una quota fissa, per categoria, definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 (€/mq);
  - b. una quota variabile applicando una Tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue:
    - b1. Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti di rifiuti indifferenziati (volume minimo) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza. (TVmin). Tale volume minimo di svuotamenti è dato dai kg/mq espresso dal coefficiente Kd del D.P.R. 158/1999

- trasformando l'unità di peso in volume secondo il peso specifico medio ipotizzato sulla base dei dati del servizio rifiuti;
- b2. I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc).
  - c. sino a quando non sarà individuato e reso operativo un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze mercatali, di cui alle categorie 16 e 29, per le stesse non si applica la tariffa TVecc.
3. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, la tariffa fissa e la tariffa minima variabile sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
  4. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto indifferenziato raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente. Nell'eventualità che l'utenza non presenti un dato storico di conferimenti questi saranno determinati sulla base dei dati storici di utenze analoghe.
  5. Qualora il contenitore risulti pieno e con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia e lo sgombero dell'area pubblica.
  6. In considerazione della minor produzione di rifiuti causata dal lockdown imposto dall'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2020, ai fini del calcolo delle eventuali eccedenze di cui al comma 2 lettera b2 del presente articolo, in ottemperanza con quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 158/2020, non saranno conteggiati gli eventuali svuotamenti effettuati nel periodo ricompreso tra il 1° marzo e il 30 aprile.
  7. Per il finanziamento delle mancate entrate di cui al punto precedente è previsto un apposito stanziamento la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse correnti del bilancio del Comune.

## **Art. 12**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. L'inserimento di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività definite ai sensi del precedente art. 7, comma 2, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti. È tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici fisicamente delimitate, sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate. In tal caso, sarà necessario presentare distinte denunce.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla sola superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Articolo 13**

#### **TARIFFA GIORNALIERA E PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche non continuativi, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera applicabile è determinata pari a un trecento sessantacinquesimo della tariffa, in base alle componenti fissa e variabile, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di uso giornaliero è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Qualora l'importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera sia inferiore a euro dodici è comunque fissato forfetariamente in euro dodici.
6. Per i promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree comunali che adottano l'uso di stoviglie pluriuso, ovvero stoviglie realizzate con materiali biodegradabili, non si applica la maggiorazione prevista dal comma 2. L'ufficio ecologia del Comune verifica l'effettivo uso di stoviglie pluriuso o biodegradabili e lo comunica all'ufficio tributi. Per gli altri casi la tassa dovuta per manifestazioni ed eventi è determinata secondo i medesimi criteri delle utenze non domestiche fatto salvo per la quota dovuta a titolo di eccedenza rispetto a quelli conteggiati sulla base dei mq tenuto conto dei Kd della categoria di riferimento. Il quantitativo eccedente sarà considerato in Kg sulla base delle rilevazioni del gestore; I conferimenti eccedenti saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/Kg come da delibera provinciale relativa ai costi per il conferimento dei rifiuti allo smaltimento.
7. Per gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati saltuari e le fiere la tariffa giornaliera di smaltimento è conglobata nel canone per la concessione di posteggi su aree di mercato o di fiere, ed è riscossa dal Comune congiuntamente.
8. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico, oltre al pagamento della tariffa giornaliera, il Comune può assicurare tramite il gestore del servizio, attraverso uno specifico accordo con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, dietro pagamento di un corrispettivo, la fornitura di servizi integrativi nella zona riservata all'evento quali il noleggio, smaltimento e svuotamento di contenitori, spazzamenti straordinari e quanto altro ritenuto necessario a garantire le opportune condizioni igienico sanitarie.

9. Il corrispettivo, di cui al punto precedente, è dovuto dal soggetto organizzatore ad integrazione della tariffa.
10. L'obbligo della presentazione della dichiarazione per uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare all'atto della richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
11. Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, da parte del Comune, è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa e dell'eventuale corrispettivo richiesto per lo svolgimento di servizi integrativi di cui al comma 8.
12. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi di legge ed alle sanzioni eventualmente dovute.
13. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
14. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

#### **Art. 14**

#### **ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali ad esempio le palestre, le piscine, i campi da gioco, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta pedonale, di accesso e simili;
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone ed operatori;
  - d) le superfici coperte quali soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a 150 cm.
  - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o inizio dell'occupazione se precedente;
  - f) i locali dichiarati inagibili o inabitabili da pubbliche autorità o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale, purché di fatto non utilizzati;
  - g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, comprese le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali ed artigianali adibite a magazzini all'aperto;

- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
  - j) le aree scoperte in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - k) le aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso e purché l'occupante non si avvalga del servizio di igiene urbana;
  - l) i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto; sono invece imponibili le superfici dei locali annessi utilizzati, anche parzialmente, ad usi diversi del culto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, documentazione fotografica, dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini di cui all'art. 18 del presente regolamento.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di legge e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

## **Articolo 15**

### **ESENZIONI E RIDUZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Le aree e i locali oggetto di esenzioni e di esclusioni di cui ai commi precedenti, a pena di decadenza, devono essere indicati nella dichiarazione originaria o di variazione allegando idonea documentazione comprovante l'esistenza di elementi obiettivi che determinino tale stato.
4. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, per i contribuenti coinvolti.
5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. Le agevolazioni previste dall'articolo 16, commi 4

- (rifiuti promiscui) e 8 (avvio al riciclo), qualora riferite alle medesime superfici, non sono cumulabili tra loro.
6. A partire dall'anno 2015 la tassa, relativa ad una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, è ridotta di due terzi.
  7. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, è applicata una riduzione del 20% della parte variabile dovuta per la gestione dei rifiuti urbani. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o della documentazione fotografica comprovante la presenza di compostiera o concimaia la cui idoneità sarà valutata dal competente ufficio comunale. La riduzione di cui al presente comma decorre dal mese successivo alla presentazione dell'apposita istanza ovvero dall'anno successivo qualora l'istanza sia presentata successivamente all'emissione dell'avviso di pagamento, di cui all'articolo 17, comma 6, dell'anno di competenza. L'istanza dovrà essere rinnovata, a pena di decadenza entro e non oltre il 1° bimestre solare dell'anno di competenza.
  8. in considerazione della minore produzione di rifiuti durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2020, sono applicate le seguenti riduzioni:
    - a) riduzione della quota fissa e variabile, nella misura del 25%, per tutte le utenze non domestiche ad eccezione delle seguenti categorie, per le sole tipologie di attività indicate:
      - cat. 4 - distributori di carburanti;
      - cat. 6 - onoranze funebri;
      - cat. 9 - case di cura e riposo;
      - cat. 10 - ospedale;
      - cat. 12 - banche e istituti di credito;
      - cat. 13 - ferramenta;
      - cat. 14 - edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
      - cat. 25 - supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;
      - cat. 26 - plurilicenze alimentari e/o miste;
      - cat. 27 - ortofrutta, pescherie;
      - cat. 28 - ipermercati di generi misti.
    - b) per il finanziamento delle riduzioni di cui al punto precedente è previsto un apposito stanziamento la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse correnti del bilancio del Comune;
    - c) le riduzioni di cui al punto a) sono riconosciute d'ufficio.

## **Articolo 16**

### **AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, non assimilati per qualità e/o quantità, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto

trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono pertanto soggette alla tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano lavorazioni con produzione di rifiuti speciali non assimilati o pericolosi. Di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
  - b) Le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che in base alle norme e ai regolamenti vigenti non possono essere conferiti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilati. Rimangono soggette alla tariffa le superfici adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi.
  - c) Le superfici adibite ad allevamento degli animali, i locali e le aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra, ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante). Le condizioni per beneficiare dell'esclusione, a pena di decadenza, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione allegando idonea documentazione da cui siano direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi;
  - d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Le condizioni per beneficiare dell'esclusione, a pena di decadenza, devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione allegando idonea documentazione da cui siano direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da patologie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa;
  - e) Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
2. I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui alle lettere a), b), ed e), devono presentare al gestore del servizio, la sotto elencata documentazione:



- a) apposita istanza, su modello predisposto dall'ufficio tributi del Comune, contenente la dichiarazione che nell'insediamento produttivo (o in determinate aree di esso) si formano rifiuti speciali diversi da quelli assimilati agli urbani oppure che vi si formano rifiuti pericolosi derivanti dall'attività esercitata, oppure imballaggi terziari o secondari non conferiti al servizio pubblico, distinti per codice CER. La dichiarazione dovrà essere resa dal rappresentante legale della ditta, con allegata la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La mancata osservanza di dette norme comporta, oltre al recupero della tariffa intera, l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento;
  - b) planimetria con indicazione dei locali e delle aree dove sono prodotti rifiuti speciali o pericolosi. Tale planimetria non è necessaria nel caso le superfici e le zone di produzione dei rifiuti speciali o pericolosi non siano variate rispetto a quelle già denunciate nell'anno precedente.
3. L'istanza dà diritto alla esclusione dalla tariffa con decorrenza dalla data della presentazione. L'istanza va ripresentata negli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla esclusione dalla tariffa. L'istanza ripresentata oltre il termine del 31 gennaio comporta il diritto alla esclusione dalla tassa a decorrere dal mese solare successivo a quello della presentazione della istanza tardiva.
4. In caso di esercizio di attività, in locali in grado di produrre sia rifiuti speciali assimilati che non assimilati sulle medesime superfici, o le cui superfici, sono difficilmente identificabili in modo certo, anche perché non delimitate in via permanente, la superficie dei locali ove si producono rifiuti promiscui è percentualmente ridotta, come di seguito indicato:
- a) studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi: 50%;
  - b) lavanderie a secco e tintorie non industriali: 50%;
  - c) officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti 50%;
  - d) elettrauto 70%;
  - e) caseifici e cantine vinicole: 80%;
  - f) autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 25%;
  - g) officine metalmeccaniche: 25%;
  - h) tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 40%;
  - i) laboratori fotografici o eliografici 50%;
  - j) produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 25%;
  - k) lavorazione materie plastiche e vetroresine: 25%.
5. Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra le attività sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
6. Per beneficiare delle riduzioni al comma 4 l'utente dovrà presentare istanza di riduzione della superficie tassabile, allegando la documentazione comprovante la produzione di rifiuti speciali non assimilati (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, integrando la predetta documentazione con copia del MUD, da integrare entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione previsti per legge).

7. L'istanza va ripresentata negli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno. La mancata ripresentazione dell'istanza comporta la perdita del diritto alla riduzione dalla tariffa. L'istanza ripresentata oltre il termine del 31 gennaio comporta il diritto alla riduzione, a decorrere dalla data di presentazione della istanza tardiva.
8. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene applicata la riduzione della quota variabile del tributo, nella misura massima del 20%, in proporzione alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati rispetto alle quantità complessive di rifiuti individualmente prodotte. Quest'ultime saranno calcolate sommando le quantità di rifiuti che i produttori dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, con le quantità oggetto di rilevazione puntuale da parte del gestore del servizio.
9. Ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 152/2006, per "riciclaggio" si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
10. Ai fini del presente articolo, i materiali individuati come riciclabili a titolo esemplificativo sono i seguenti:
  - imballaggi in carta e cartone codice CER 150101
  - imballaggi in legno codice CER 150103
  - imballaggi misti codice CER 150106
  - vetro codice CER 150107
  - plastica codice CER 150102
  - legno, trucioli, residui di taglio segatura codice CER 030105
11. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 8, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi e scaricabile dal sito internet, con allegate:
  - le copie di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
  - copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
  - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
  - copia del MUD, da integrare entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione previsti per legge.Il rimborso spettante verrà conguagliato nella prima bolletta utile o in mancanza con rimessa diretta.

### **Articolo 16-bis** **RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose che abbiano caratteristiche qualitative elencate nell'Allegato B purché il quantitativo di rifiuti conferito nell'anno solare al

pubblico servizio, ove siano rilevate, non superi il limite massimo espresso in kg, individuato dall'applicazione del coefficiente kd (coefficiente presuntivo di quantità annua di rifiuti al mq. espressa in kg) della competente categoria di attività ai mq dell'utenza soggetti a tassazione. In caso di supero nel corso dell'anno solare del quantitativo di cui al precedente periodo, l'ente procederà ad addebitare all'utente una somma pari a:

$$\frac{\text{kg conferiti in esubero nell'anno solare dall'utente}}{\text{kd della categoria di appartenenza dell'utenza}} \times \text{tariffa variabile al mq della categoria di appartenenza dell'utenza}$$

### **Articolo 17 VERSAMENTI**

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento deve essere effettuato in n. 2 rate scadenti entro il giorno 30 dei mesi di novembre e dicembre, secondo le date che saranno specificate da apposita deliberazione di Giunta Comunale.
3. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata. Nel caso di iscrizioni successive all'emissione del ruolo TARI, l'ente potrà procedere all'emissione delle relative bollette con scadenza fissata, per la prima rata entro il 16 del mese successivo alla suddetta emissione e per la seconda rata entro il 16 del terzo mese successivo, ma in ogni caso dopo il 1° dicembre.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto non sia superiore ad euro 5,00 ad eccezione di quanto indicato all'articolo 13 comma 5.
6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati. Resta fermo l'obbligo del contribuente di effettuare il pagamento entro i termini deliberati dal Comune.
7. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del TARES.

### **Articolo 18 DICHIARAZIONE**

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. L'utente deve provvedere entro il termine previsto dal Regolamento d'Igiene Urbana al ritiro del Kit di contenitori e sacchetti necessari per il servizio stesso.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile sul sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Articolo 19** **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

### **Articolo 20** **ACCERTAMENTO**

1. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

### **Articolo 21** **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

## **Articolo 22**

### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 20 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 23**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 22, comma 7, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Le somme da rimborsare possono essere oggetto di compensazione con le somme a titolo di IMU, TASI o TARI dovute dal contribuente mediante presentazione di apposita richiesta scaricabile anche dal sito istituzionale del Comune, da presentarsi almeno 15 giorni prima della scadenza di cui si intende effettuare la compensazione.
4. In caso di mancata presentazione della richiesta di compensazione l'importo compensato non si ritiene versato.
5. Non sono eseguiti rimborsi e compensazioni per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 17, comma 5, del presente regolamento.

## **Articolo 24**

### **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la rateizzazione secondo quanto previsto dal regolamento generale delle entrate

## **Articolo 25**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i..

## **Articolo 26**

### **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo)

### **Cat. 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**

- Musei e gallerie pubbliche e private
- Associazioni o istituzioni con fini assistenziali
- Associazioni o istituzioni politiche
- Associazioni o istituzioni culturali
- Associazioni o istituzioni sindacali
- Associazioni o istituzioni previdenziali
- Associazioni o istituzioni religiose
- Associazioni o istituzioni benefiche
- Associazioni o istituzioni tecnico-economiche
- Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro
- Scuole/Sale da ballo e da divertimento
- Locali dove si svolgono attività educative
- Centri di istruzione e formazione lavoro
- Scuole pubbliche di ogni ordine e grado
- Scuole parificate di ogni ordine e grado
- Scuole private di ogni ordine e grado
- Scuole del preobbligo pubbliche
- Scuole del preobbligo private
- Aree scoperte in uso

### **Cat. 2 - Cinematografi e teatri**

- Cinema
- Teatri
- Aree scoperte di cinema, teatri, musei, ecc.
- Locali destinati a congressi e/o convegni

### **Cat. 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta (no dettaglio, no ingrosso, no online)**

- Autorimesse in genere
- Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio
- Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano
- Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti
- Aree e tettoie destinate ad uso deposito caravan ecc.
- Magazzino deposito in genere senza vendita
- Magazzini deposito di stoccaggio
- Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio
- Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio

### **Cat. 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**

- Campi da calcio
- Campi da tennis
- Piscine
- Bocciodromi e simili
- Palestre ginnico sportive
- Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva
- Distributori carburanti
- Aree scoperte distributori carburante
- Campeggi

### **Cat. 5- Stabilimenti balneari**

### **Cat. 6 - Esposizioni, autosaloni**

- Saloni esposizione in genere
- Gallerie d'asta
- Case del commiato
- Aree scoperte in uso

### **Cat. 7 - Alberghi con ristorante**

### **Cat. 8 - Alberghi senza ristorante**

- Ostelli per la gioventù
- Foresterie
- Alberghi diurni e simili
- Alberghi
- Case albergo
- Pensioni
- Locande
- Affittacamere e alloggi
- Residence
- Aree scoperte in uso

### **Cat. 9 - Case di cura e riposo**

- Soggiorni anziani
- Case di cura e riposo
- Collettività e convivenze in genere
- Collegi ed istituti privati di educazione
- Colonie
- Caserme e carceri
- Canili

### **Cat. 10 - Ospedale**

### **Cat. 11 - Uffici, agenzie**

- Enti pubblici
- Uffici assicurativi
- Uffici in genere
- Agenzie di viaggio
- Sedi legali amministrative di attività
- Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli
- Ricevitorie lotto e lotterie
- Autoscuole
- Laboratori di analisi
- Internet points
- Emittenti radio tv pubbliche e private
- Servizi amministrativi di strutture sanitarie pubbliche e private

### **Cat. 12 - Banche ed istituti di credito, studi professionali**

- Istituti bancari di credito
- Istituti assicurativi pubblici e privati
- Istituti finanziari pubblici e privati
- Studi di professionisti iscritti ad Albi o Ordini

### **Cat. 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli**

- Librerie
- Cartolerie
- Bazar
- Abbigliamento
- Pelletterie
- Pelliccerie
- Elettrodomestici
- Materiale elettrico
- Materiale idraulico
- Materiale riscaldamento
- Esercizi commerciali in genere con o senza vendita
- Vendita ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari
- Vendita apparecchi radio tv
- Articoli casalinghi
- Giocattoli
- Colori e vernici
- Articoli sportivi
- Calzature
- Sementi e prodotti agricoli e da giardino
- Negozi di mobili e macchine per ufficio
- Prodotti di profumeria e cosmesi
- Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
- Aree scoperte in uso

### **Cat. 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**

- Edicole giornali
- Tabaccherie
- Negozi vendita giornali
- Farmacie
- Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
- Vendita ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari
- Parafarmacie
- Erboristerie
- Articoli sanitari
- Articoli di odontotecnica

### **Cat. 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato**

- Gioiellerie e Orologerie
- Pietre e metalli preziosi
- Antiquariato
- Negozi di filatelia e numismatica
- Aree scoperte in uso negozi ecc.
- Ceramica
- Vetriere
- Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
- Bigiotterie
- Dischi e supporti audio video
- Tessuti
- Articoli di ottica
- Articoli di fotografia
- Negozi mercerie e filati
- Strumenti musicali
- Vendita ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

### **Cat. 16 - Banche di mercato beni durevoli**

- Locali e aree mercati beni non alimentari
- Banche di beni non alimentari
- Aree scoperte in uso

### **Cat. 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista**

- Lavanderie automatiche
- Negozi pulitura a secco
- Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc.
- Parrucchieri e barbieri
- Aree scoperte in uso



### **Cat. 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**

- Elettricista
- Laboratori e botteghe artigiane
- Attività artigianali escluse quelle indicate in altre categorie
- Legatorie
- Falegnamerie
- Aree scoperte in uso

### **Cat. 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto**

- Autofficine
- Carrozzerie
- Elettrauto
- Officine in genere
- Aree scoperte in uso

### **Cat. 20 - Attività industriali con capannoni di produzione**

### **Cat. 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici**

### **Cat. 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**

- Ristoranti
- Rosticcerie
- Trattorie
- Friggitorie
- Self service
- Pizzerie
- Tavole calde
- Agriturismo
- Osterie con cucina
- Gastronomie
- Aree scoperte in uso
- Attività rientranti nel comparto della ristorazione

### **Cat. 23 - Mense, birrerie, amburgherie**

- Mense
- Mense popolari
- Refettori in genere
- Birrerie
- Osterie senza cucina
- amburgherie

### **Cat. 24 - Bar, caffè, pasticceria**

- Bar
- Caffè
- Pasticcerie
- Gelaterie
- Aree scoperte in uso

### **Cat. 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**

- Negozi confetterie e dolci in genere
- Negozi generi alimentari
- Panifici
- Latterie
- Locali vendita ingrosso generi alimentari e/o bevande
- Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
- Macellerie
- Salumerie
- Pollerie
- Aree scoperte in uso
- Bottiglierie, vendita bibite, enoteche

### **Cat. 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste**

### **Cat. 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio**

- Negozi di frutta e verdura
- Pescherie
- Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
- Negozi di fiori
- Locali vendita serre
- Aree scoperte in uso

### **Cat. 28 - Ipermercati di generi misti**

### **Cat. 29 - Banchi di mercato generi alimentari**

- Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
- Posteggi di generi alimentari
- Banchi di generi alimentari
- Aree scoperte in uso

### **Cat. 30 - Discoteche, night club**

- Night club
- Ritrovi notturni con bar ristoro
- Club privati con bar ristoro
- Sale da gioco
- VLT

## ALLEGATO B

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 16-bis del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallet;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati frammenti e manufatti di vimini e sughero, paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o

comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, rifiuti ingombranti spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.